



Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

**ORDINANZA N. 313 DEL 01/10/2019**

**IL DIRIGENTE**

*adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:*

*Applicazione di misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili- PM10. Periodo 1/10/2019 - 31/03/2020.*

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Giovanni Tiozzo	Michele Tiozzo FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 02/10/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 02/10/2019

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

# ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. OD-515-2019

**Ufficio proponente:** Comando di Polizia Locale  
**Istruttore:** Giovanni Tiozzo  
**Oggetto:** Applicazione di misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili- PM10. Periodo 1/10/2019 - 31/03/2020.

**Premesso che** grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori; l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto; tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

**Considerato** che sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale;

## **Richiamate**

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente

le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

- la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

### **Preso atto che:**

- il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017;
- la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 “Agglomerato di Venezia”; IT0509 “Agglomerato Treviso”; IT0510 “Agglomerato Padova”; IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “agglomerato Verona”; IT0513 “Pianura e Capoluogo bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;

### **Considerato che**

- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;
- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

**Rilevato che** la Regione Veneto in occasione delle sedute del 05 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, tra cui i trasporti;

## **Preso atto che**

- il Comune di Chioggia rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”, recepito con Deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 14 dicembre 2017;
- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

**Rilevato** che a livello locale risulta necessaria l'adozione di tutti i possibili interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Considerato** quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 27 settembre 2019, il cui verbale è stato trasmesso dal Servizio Ecologia Ambiente al Comando Polizia Locale con comunicazione mail del 30 settembre 2019, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico provinciale.

In particolare in tale ambito sono stati tra l'altro definiti i seguenti livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee, nonché indicate le seguenti misure di limitazione del traffico da adottare dal **1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 al 31/03/2020** ;

**1. Nessuna allerta - Livello Verde: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto:**

- a. Blocco della circolazione autovetture private: BENZINA euro 0 + 1; DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: euro 0 a due tempi;
- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2019 al 15.12.2019 e dal 07/01/2020 al 31/03/2020
- f. Giorni: dal lunedì al venerdì feriali;
- g. Orario: 8:30 - 18:30;
- h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
- i. Deroghe: quelle previste al successivo punto 4;

**2. Allerta Livello 1 Arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti:**

- a. Blocco della circolazione autovetture private: BENZINA euro 0 + 1; DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3 + 4;
  - b. Blocco della circolazione veicoli commerciali:DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3;
  - c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: euro 0 a due tempi;
  - d. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> concentrazione PM10;
  - e. Durata applicazione limitazioni: *inizio*: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (lunedì e giovedì); *termine*: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV);
  - f. Giorni: dal lunedì ÷ alla domenica;
  - g. Orario: 8:30-18:30;
  - h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
  - i. Derghe: quelle previste al successivo punto 4;
- E' sempre vietato sostare con il motore acceso.

**3. Allerta Livello 2 Rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti:**

- a. Blocco della circolazione autovetture private: BENZINA euro 0 + 1; DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3 + 4;
  - b. Blocco della circolazione veicoli commerciali:DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3 + 4 ;
  - c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: euro 0 a due tempi;
  - e. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> concentrazione PM10;
  - f. Durata applicazione limitazioni: *inizio*: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (lunedì e giovedì); *termine*: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV);
  - g. Giorni: dal lunedì ÷ alla domenica;
  - h. Orario: veicoli privati: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 0+1+2+3: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 4: 8:30-12:30;
  - i. Ambito di applicazione: intero territorio comunale , eccetto SS. 309 Romea;
  - l. Derghe: quelle previste al successivo punto 4;
- E' sempre vietato sostare con il motore acceso.

**4. Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:**

**A. Derghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**

1. veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio – gpl o a gasolio – gas metano ;
2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per le comunità ;
4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza e ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della protezione civile, della Croce Rossa Italiana ;
7. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore contofirmato dal datore di lavoro;
9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo ed il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto *car-pooling*);
11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" ( ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992);
14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) ;
16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero ;

17. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92 ;
18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
19. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
20. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999n. 261 e s.m.i. );
21. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;
22. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
23. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme ;
24. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione ;
25. Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:
  - a. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
  - b. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
  - c. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
  - d. veicoli appartenenti a enti pubblici e privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
  - e. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
  - f. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
  - g. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie)

limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

h. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

i. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

j. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

k. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1<sup>a</sup> fermata del servizio di trasporto pubblico di linea.

l. veicoli di artigiani o imprese utilizzati per attività di pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua – luce – gas, nonché alla gestione di emergenza di altri impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.);

m. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;

n. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività ;

o. veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL del centro storico di Chioggia e alle modalità carico e scarico delle merci;

## **B. Valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:**

Tutte le deroghe valide al livello VERDE, con le seguenti modifiche alla deroga 10. e alla deroga 25.e.:

- veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti del Comune di Chioggia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità ;

In considerazione dell'avvenuto recepimento da parte del Comune di Chioggia del “Nuovo Accordo di Bacino Padano”, ed acquisite le relative direttive da parte dell'Autorità politica anche per quanto riguarda le iniziative da adottare nel corso della stagione autunno-inverno 2019/2020.

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'adozione di tutte le misure strutturali inerenti la limitazione del traffico urbano, finalizzate alla riduzione dei livelli di



inquinamento da polveri sottili come deliberate dal Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 27 settembre 2019;

**Rilevata**, inoltre, l'opportunità di disporre che:

a) in mancanza di contrassegni distintivi, tesserini di riconoscimento, scritte o particolari segni di riconoscimento esterni applicati ai veicoli, i titoli autorizzativi attestanti le deroghe di cui alla presente Ordinanza saranno costituiti da autocertificazioni in carta libera che dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai Corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto. L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti minimi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47, comma 3 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ..... , nato/a il  
.....a ..... residente a .....in  
Via ..... n. ....consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'art.76 – D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,  
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,  
DICHIARA  
sotto la propria personale responsabilità che in data ..... alle  
ore.....  
con il mezzo ..... targato .....si recherà  
a.....  
per la seguente  
motivazione:.....  
Data.....  
Il/La dichiarante .....

b) per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992;

VISTO il D.Lvo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 16/01/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione del Settore "Polizia Locale e Servizi Legali" al Dott. Michele Tiozzo ;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento e dell'istruttoria per il presente provvedimento è il Funzionario Vice Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Francesca Telloli;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del TUEL;

## ORDINA

per i motivi esposti in preambolo, ad integrazione e/o modifica degli eventuali divieti già esistenti, l'adozione delle seguenti misure di limitazione del traffico da applicare dal **1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 al 31/03/2020**, in relazione ai livelli di allerta indicati in premessa:

**1. Nessuna allerta - Livello Verde: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto:**

- a. Blocco della circolazione autovetture private: BENZINA euro 0 + 1; DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: euro 0 a due tempi;
- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2019 al 15.12.2019 e dal 07/01/2020 al 31/03/2020
- f. Giorni: dal lunedì al venerdì feriali;
- g. Orario: 8:30 - 18:30;
- h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
- i. Deroche: quelle previste al successivo punto 4;

**2. Allerta Livello 1 Arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti:**

- a. Blocco della circolazione autovetture private: BENZINA euro 0 + 1; DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3 + 4;
  - b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3;
  - c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: euro 0 a due tempi;
  - d. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> concentrazione PM10;
  - e. Durata applicazione limitazioni: *inizio*: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (lunedì e giovedì); *termine*: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV);
  - f. Giorni: dal lunedì ÷ alla domenica;
  - g. Orario: autovettura private 8:30-18:30;
  - h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
  - i. Deroche: quelle previste al successivo punto 4;
- E' sempre vietato sostare con il motore acceso.

**3. Allerta Livello 2 Rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti:**

- a. Blocco della circolazione autovetture private: BENZINA euro 0 + 1; DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3 + 4;
  - b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3 + 4;
  - c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: euro 0 a due tempi;
  - e. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> concentrazione PM10;
  - f. Durata applicazione limitazioni: *inizio*: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (lunedì e giovedì); *termine*: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV);
  - g. Giorni: dal lunedì ÷ alla domenica;
  - h. Orario: veicoli privati: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 0+1+2+3: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 4: 8:30-12:30;
  - i. Ambito di applicazione: intero territorio comunale , eccetto SS. 309 Romea;
  - l. Deroghe: quelle previste al successivo punto 4;
- E' sempre vietato sostare con il motore acceso.

**4. Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:**

**A. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**

- 1. veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzano per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio – gpl o a gasolio – gas metano ;
- 2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per le comunità ;
- 4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza e ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio ;
- 5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6. veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello

Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della protezione civile, della Croce Rossa Italiana ;

7. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore contofirmato dal datore di lavoro;

9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo ed il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto *car-pooling*);

11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" ( ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992);

14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) ;

16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero ;

17. veicol classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92 ;

18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

19. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

20. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i. );

21. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

22. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;

23. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

24. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione;

25. Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

a. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

b. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

c. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

d. veicoli appartenenti a enti pubblici e privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro ;

e. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

f. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

g. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie) limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

h. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

i. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

j. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

k. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1<sup>a</sup> fermata del servizio di trasporto pubblico di linea.

l. veicoli di artigiani o imprese utilizzati per attività di pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua – luce – gas, nonché alla gestione di emergenza di altri impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc ) ;

m. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti ;

n. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività ;

o. veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL del centro storico di Chioggia e alle modalità carico e scarico delle merci;

**B. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:**

Tutte le deroghe valide al livello VERDE, con le seguenti modifiche alla deroga 10. e alla deroga 25.e.:

- veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti del Comune di Chioggia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità ;

**5.** In mancanza di contrassegni distintivi, tesserini di riconoscimento, scritte o particolari segni di riconoscimento esterni applicati i veicoli, i titoli autorizzativi attestanti le deroghe di cui alla presente Ordinanza saranno costituiti da autocertificazioni in carta libera che dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai Corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto. L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti minimi:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47, comma 3 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ..... , nato/a il

.....a ..... residente a .....in

Via ..... n. ....consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 – D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità che in data ..... alle ore.....  
con il mezzo ..... targato .....si recherà

a.....

per la seguente

motivazione:.....

Data.....

I/La dichiarante .....

**6.** per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

**7.** che il Settore LL.PP. provveda all'installazione della relativa segnaletica di indicazione e divieto, in accordo con il Comando Polizia Locale, secondo le sopra descritte direttive del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 27 settembre 2019;

**8.** che la presente ordinanza venga trasmessa agli Uffici ed Organi di Polizia per le rispettive competenze nonché al Servizio Ecologia-Ambiente, competente in via generale per la gestione delle problematiche attinenti alla tutela ambientale;

**9.** di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si attesta:

- che verrà assolto all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" sul sito web del Comune di Chioggia, conformemente a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013;
- che la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Chioggia.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.37 comma 3 del D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall'art.74 del D.P.R.n.495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 01/10/2019

IL DIRIGENTE Settore Polizia Locale e Servizi Legali  
(Michele Tiozzo)  
FIRMATO DIGITALMENTE

